

## TITOLO VI

### PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

In caso di mancato rispetto dei doveri previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, la scuola adotta provvedimenti disciplinari che perseguono **finalità educative e formative**, volte al rafforzamento del senso di responsabilità individuale, alla consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti e al **ripristino di relazioni corrette** all'interno della comunità scolastica, ai sensi del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235** e dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**.

Le sanzioni disciplinari sono orientate al **recupero educativo dello studente** e, nel rispetto dei principi di **temporaneità, proporzionalità e gradualità**, possono prevedere lo svolgimento di **attività di natura educativa, sociale, culturale o di cittadinanza attiva e solidale**, utili alla comunità scolastica o, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche presso strutture esterne convenzionate, secondo quanto deliberato dagli organi competenti.

Tali finalità sono tenute in debita considerazione dagli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari (**Consiglio di Classe** o **Consiglio di Istituto**), che individuano il provvedimento più adeguato nel rispetto dei seguenti criteri:

- correlazione tra la sanzione e l'infrazione**, in coerenza con il principio di gradualità e, ove possibile, con il principio della **riparazione del danno** e della responsabilizzazione dello studente;
- valorizzazione della funzione educativa della sanzione**, anche mediante la possibilità di sostituire o integrare il provvedimento disciplinare con **attività a favore della comunità scolastica o di cittadinanza attiva e solidale**, progettate in modo strutturato, personalizzato e coerente con il percorso educativo dello studente.

#### Tipologie di sanzioni disciplinari

Per le infrazioni di lieve entità, che non comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni, possono essere adottate sanzioni di carattere educativo e correttivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richiamo verbale;
- annotazione sul registro di classe o sul registro elettronico;
- comunicazione alla famiglia;
  - ritiro temporaneo di dispositivi elettronici personali (quali smartphone, smartwatch, cuffie wireless e dispositivi analoghi) utilizzati in violazione del divieto vigente durante l'orario scolastico, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalla normativa ministeriale;
  - sanzione pecunaria per infrazione al divieto di fumo, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  - assegnazione di attività educative o rieducative a favore della comunità scolastica (quali, ad esempio, supporto a iniziative educative, attività di collaborazione organizzativa, cura di spazi comuni o produzione di elaborati a contenuto educativo).

Tali sanzioni possono essere irrogate dal **singolo docente** o dal **Consiglio di Classe**, in relazione alla tipologia e alla gravità dell'infrazione, secondo quanto previsto dalla tabella delle *mancanze disciplinari e relativi provvedimenti* allegata al presente Regolamento.

Qualora lo studente risulti assente nel periodo individuato per lo svolgimento delle attività educative o rieducative assegnate, le stesse saranno svolte **al momento del rientro a scuola**, secondo modalità definite dal Consiglio di Classe.

L'applicazione delle sanzioni di cui alla presente sezione avviene nel rispetto dei principi di **proporzionalità, gradualità e finalità educativa**, tenuto conto della reiterazione del comportamento e del contesto in cui l'infrazione è stata commessa.

#### A. Sanzioni con allontanamento temporaneo fino a 15 giorni

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni, per un periodo **non superiore a quindici giorni**, possono essere disposte in caso di **comportamenti gravi o reiterati** e sono deliberate dal **Consiglio di Classe**, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa.

In relazione alla **durata dell'allontanamento**, si applicano le seguenti modalità:

a) **Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni**

Nei casi di allontanamento dalle lezioni per un periodo **non superiore a due giorni**, il Consiglio di Classe delibera, con **adeguata motivazione**, lo svolgimento di **attività di approfondimento e riflessione** sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte **presso l'istituzione scolastica**, secondo modalità definite dal Consiglio di Classe.

b) **Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni**

Nei casi di allontanamento dalle lezioni per un periodo **compreso fra tre e quindici giorni**, il Consiglio di Classe delibera, con **adeguata motivazione**, lo svolgimento di **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate alla durata dell'allontanamento e inserite nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**. Tali attività possono svolgersi **all'interno dell'istituzione scolastica** o, nei casi previsti dalla normativa vigente, **presso strutture esterne convenzionate**, assicurando il raccordo educativo e organizzativo con la scuola.

Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni è garantito il **contatto tra la scuola, lo studente e la famiglia**, al fine di favorire la consapevolezza del comportamento tenuto e di **preparare il rientro responsabile** dello studente nel gruppo classe.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività educative, di approfondimento o di cittadinanza attiva e solidale è valutato dal Consiglio di Classe **ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## B. Sanzioni con allontanamento superiore a 15 giorni

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo **superiore a quindici giorni** sono adottate dal **Consiglio di Istituto**, su **proposta motivata del Consiglio di Classe**, nei casi di **eccezionale gravità**, in particolare quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

- comportamenti che **violano la dignità e il rispetto della persona umana**;
  - condotte che determinano un **concreto e attuale pericolo per l'incolumità delle persone**;
  - **atti di violenza, aggressione o grave intimidazione** nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti;
  - situazioni di **recidiva**, ovvero comportamenti di particolare gravità tali da ingenerare un **elevato allarme sociale**, per i quali non risultino esperibili interventi idonei a garantire un **reinserimento responsabile e tempestivo** dello studente nella comunità scolastica nel corso dell'anno scolastico.

Nei casi di cui al presente articolo, la durata dell'allontanamento è **commisurata alla gravità del comportamento** ovvero al **permanere della situazione di pericolo**.

Durante il periodo di allontanamento superiore a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi di particolare gravità previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di Istituto può deliberare:

- **l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;**
- **l'esclusione dallo scrutinio finale;**
- **la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

Tali provvedimenti sono adottati **solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti, circostanziati e precisi**, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa dallo studente.

## Sanzioni a carattere rieducativo

Nel rispetto delle finalità educative e formative della sanzione disciplinare, nonché dei principi di **responsabilizzazione, consapevolezza e riparazione del danno**, le sanzioni possono consistere, ove compatibili con la tipologia dell'infrazione e con il percorso educativo dello studente, nello svolgimento di **attività a carattere rieducativo**, deliberato dagli organi competenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere previste:

- attività di **collaborazione e supporto** all'interno della comunità scolastica;
- attività di **volontariato scolastico** o di cittadinanza attiva a favore della scuola;
  - supporto alle attività della **biblioteca scolastica** o ad altri servizi interni, secondo modalità definite dall'istituzione scolastica;
  - piccoli interventi di **cura e manutenzione di spazi e beni comuni**, compatibilmente con l'età e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- produzione di **elaborati scritti, grafici o artistici** a contenuto educativo o riflessivo;
- partecipazione ad **attività formative o percorsi di approfondimento** su tematiche sociali, civiche, relazionali o culturali.

Le attività di cui al presente articolo sono **progettate in modo coerente con la sanzione irrogata**, con il profilo educativo dello studente e con gli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica, e possono essere svolte **in alternativa o in integrazione** alle sanzioni disciplinari previste, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni a carattere rieducativo sono applicate nel rispetto dei principi di **temporaneità, proporzionalità e gradualità**, tenendo conto della gravità della mancanza, della reiterazione del comportamento e delle condizioni personali dello studente.

## Frequenza e validità dell'anno scolastico

Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni, gli organi competenti valutano preventivamente la **compatibilità del provvedimento con il monte ore minimo di frequenza** richiesto per la validità dell'anno scolastico, nel rispetto del diritto dello studente alla valutazione e allo scrutinio finale.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, **le attività educative, di approfondimento e di cittadinanza attiva e solidale** svolte dallo studente in esecuzione di sanzioni disciplinari, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, **sono computate nel monte ore di frequenza**, pur non incidendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Resta fermo che l'adozione di sanzioni disciplinari non può in alcun caso determinare, in via automatica, la **reclusione allo scrutinio finale**, fatta salva l'eventuale deliberazione di esclusione dallo scrutinio o di non ammissione all'esame di Stato nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

### Istruttoria e motivazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni o comunque incidono in modo significativo sul percorso scolastico possono essere irrogate **solo a seguito di una adeguata istruttoria**, volta all'accertamento della responsabilità disciplinare dello studente, fondata su **elementi concreti, oggettivi, circostanziati e documentati**.

Nel corso del procedimento disciplinare è garantito allo studente il **diritto di essere ascoltato** e di esporre le proprie ragioni; qualora lo studente sia minorenne, è assicurata la comunicazione ai genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, affinché possano parteciparvi attivamente.

Nel caso di sanzioni che comportino l'**esclusione dallo scrutinio finale** o la **non ammissione all'esame di Stato**, la deliberazione deve contenere una **motivazione rafforzata**, nella quale siano esplicitate le ragioni per cui non risultano esperibili interventi idonei a consentire un **reinserimento responsabile e tempestivo** dello studente nella comunità scolastica.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere **puntualmente motivati**, con riferimento:

- alla gravità e alla reiterazione del comportamento;
- al contesto in cui l'infrazione è stata commessa;
- ai principi di **proporzionalità, gradualità e finalità educativa** della sanzione.

## Procedura di irrogazione delle sanzioni

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto di quanto previsto dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti** di cui al **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235** e dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**, nonché dei principi generali in materia di procedimento amministrativo di cui alla **legge 7 agosto 1990, n. 241**, con particolare riferimento agli obblighi di **partecipazione, contraddittorio, trasparenza e motivazione** degli atti amministrativi.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

### 1. Fase istruttoria

Il **Consiglio di Classe**, in composizione ristretta ai soli docenti, si riunisce in **seduta riservata** per l'esame preliminare dei fatti e per la valutazione degli elementi acquisiti, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dello studente, sulla base di **elementi concreti, oggettivi e documentati**, nel rispetto del principio di responsabilità personale.

### 2. Convocazione e audizione dello studente

Il Consiglio di Classe è successivamente convocato per l'audizione dello studente, al quale è garantito il **diritto di essere ascoltato** e di esporre le proprie ragioni, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998.

Qualora lo studente sia minorenne, sono convocati anche i **genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale**, ai quali è riconosciuta la facoltà di intervenire nel corso della seduta.

### 3. Delibera del provvedimento disciplinare

Al termine dell'audizione, l'organo competente all'irrogazione della sanzione (**Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto**, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dall'art. 4 del D.P.R. 249/1998) si riunisce in **seduta riservata** e delibera il provvedimento disciplinare con **motivazione scritta**, nella quale sono esplicitati:

- i fatti accertati e gli elementi istruttori posti a fondamento della decisione;
- le ragioni dell'attribuzione della responsabilità disciplinare;
- i criteri di **proporzionalità, gradualità e finalità educativa** della sanzione adottata.

### 4. Comunicazione del provvedimento e eventuale commutazione

Il provvedimento disciplinare è **comunicato per iscritto** allo studente e, se minorenne, alla famiglia.

Nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, lo studente può chiedere la **commutazione della sanzione** in attività educative, rieducative o di cittadinanza attiva e solidale. La decisione sulla commutazione spetta all'**organo che ha deliberato la sanzione**, ed è assunta con atto motivato.

## Ricorso e registrazione

Contro ogni sanzione disciplinare, nonché contro la sanzione eventualmente **commutata**, è ammesso ricorso, da parte di **chiunque vi abbia interesse**, entro **quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento**, all'**Organo di Garanzia interno** dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 5 del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235** e dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**.

Le sanzioni disciplinari sono **registerate nel fascicolo personale dello studente** e, in caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica, sono trasmesse nel rispetto dei principi di **necessità, pertinenza e riservatezza**, esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla continuità del percorso educativo e formativo.

Il trattamento dei dati personali relativi ai procedimenti disciplinari avviene nel rispetto del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** e del **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Qualora i provvedimenti disciplinari contengano riferimenti a **dati personali particolarmente**

**tutelati** o a informazioni attinenti a situazioni sensibili (quali episodi di violenza, condizioni personali o familiari), la loro comunicazione e trasmissione avviene nel rispetto del **principio di indispesabilità**, ricorrendo, ove necessario, a forme di **oscuramento parziale** ("omissis").

Resta fermo che il **trasferimento dello studente** ad altra istituzione scolastica **non interrompe il procedimento disciplinare**, che prosegue fino alla sua conclusione, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente.

### Organo Interno di Garanzia

L'**Organo Interno di Garanzia** è istituito ai sensi dell'art. 5 del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249** (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235**, ed esercita le funzioni di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni disciplinari e ricorsi.

L'Organo Interno di Garanzia è composto da:

- **un docente dell'istituto**, designato dal Consiglio di Istituto;
- **uno studente**, eletto dagli studenti;
- **un genitore**, eletto dai genitori.

L'Organo Interno di Garanzia è **presieduto dal Dirigente Scolastico**.

In caso di **assenza, incompatibilità, conflitto di interessi o dovere di astensione** di uno o più componenti, si procede alla sostituzione secondo le seguenti modalità:

- il **componente docente supplente** è designato dal Consiglio di Istituto;
  - il **componente studente** e il **componente genitore supplenti** sono individuati tra i **primi dei non eletti** nelle rispettive elezioni.

L'Organo Interno di Garanzia delibera **validamente con la presenza di tutte le componenti** ed assume le proprie decisioni a **maggioranza dei voti validamente espressi**; nel computo dei voti **non si tiene conto delle astensioni**.

I componenti dell'Organo Interno di Garanzia **restano in carica per due anni scolastici** e sono **rieleggibili**, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

### Reclami e Ricorsi all'Organo Interno di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di **chiunque vi abbia interesse**, entro **quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione**, all'**Organo Interno di Garanzia** dell'istituzione scolastica, istituito e disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5 del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235**.

L'Organo Interno di Garanzia **decide entro dieci giorni** dalla presentazione del ricorso. Le decisioni sono **adeguatamente motivate e comunicate per iscritto** agli interessati.

La data fissata per la riunione dell'Organo Interno di Garanzia è comunicata agli interessati con **modalità idonee a garantirne la conoscibilità**. Entro tale data, il ricorrente può **presentare memorie scritte e chiedere di essere sentito**.

Avverso la decisione dell'Organo Interno di Garanzia è ammesso ricorso, entro **quindici giorni dalla comunicazione della decisione**, all'**Organo di Garanzia regionale** competente presso l'**Ufficio Scolastico Regionale**, che decide in via definitiva secondo quanto previsto dall'art. 5 del **D.P.R. 249/1998**, come modificato dal **D.P.R. 235/2007**.

### 1. Ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Avverso le decisioni dell'**Organo Interno di Garanzia** è ammesso reclamo, da parte degli studenti della scuola secondaria superiore o di **chiunque vi abbia interesse**, entro **quindici giorni dalla comunicazione della decisione**, al **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**, o a un dirigente da questi delegato, che decide **in via definitiva** sui reclami proposti contro le violazioni dello **Statuto delle studentesse e degli studenti** e del presente Regolamento, anche se contenute nei regolamenti di istituto.



**ELENA CORNARO**

Viale Martin Luther King, 5 - 30016 Jesolo (VE) - tel. 042192535/93116  
cod. scuola verh020008 - cod. fiscale 93023530277



La decisione è assunta **previo parere vincolante** dell'**Organo di Garanzia Regionale**, istituito ai sensi dell'art. 5 del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235**, e composto, per la scuola secondaria superiore, da:

- due studenti designati dal **Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti**;
- tre docenti designati nell'ambito della comunità scolastica regionale;
- un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale; ed è presieduto dal **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale** o da un suo delegato.

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la **corretta applicazione della normativa e dei regolamenti**, svolge la propria attività istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita** e delle eventuali **memorie scritte** prodotte dalle parti.

Il parere dell'Organo di Garanzia Regionale è reso entro il **termine perentorio di trenta giorni**. Decorso tale termine senza che il parere sia stato comunicato, ovvero senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, il **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale** può decidere **indipendentemente dall'acquisizione del parere**, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del **D.P.R. 249/1998**, come modificato dal **D.P.R. 235/2007**, e dell'art. 16, comma 4, della **legge 7 agosto 1990, n. 241**.

## TIPOLOGIA DELLE VIOLAZIONI E RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI

In attuazione di quanto previsto dal **Titolo VI – Procedimenti disciplinari** del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 4 del **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235** e dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**, le violazioni dei doveri degli studenti e le relative sanzioni disciplinari sono individuate e graduate secondo le tipologie di seguito indicate.

Le seguenti tabelle hanno **carattere esemplificativo e non esaustivo** e costituiscono uno strumento di riferimento per l'applicazione delle sanzioni nel rispetto dei principi di **proporzionalità, gradualità e finalità educativa**, ferma restando la valutazione del singolo caso da parte degli organi competenti.

### A. VIOLAZIONI CHE COMPORTANO SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA.

Rientrano in questa categoria le **violazioni individuali di lieve entità**, non gravi e **facilmente accertabili**, che non comportano l'allontanamento dello studente dalle lezioni e per le quali possono essere applicate le sanzioni educative e correttive previste dal presente Regolamento.

## SEZIONE 1

Tipo di violazione	Sanzione disciplinare	Organo competente
1. Presentarsi sprovvisti dell'occorrente necessario per lo svolgimento dell'attività didattica.	Annotazione sul registro di classe	Docente
2. Mancata esecuzione delle esercitazioni assegnate come compito a casa.	Annotazione sul registro di classe	Docente
3. Intrattenersi senza giustificato motivo fuori dall'aula durante le ore di lezione.	Annotazione sul registro di classe	Docente
4. Spostarsi da un'aula all'altra o recarsi in laboratori e palestre in modo disordinato o non autorizzato.	Annotazione sul registro di classe	Docente
5. Consumare cibi o bevande in aula durante lo svolgimento delle lezioni, in assenza di autorizzazione.	Annotazione sul registro di classe	Docente
6. Utilizzare impropriamente le uscite di sicurezza o sostare davanti ad esse, ostacolandone l'accesso.	Annotazione sul registro di classe	Docente
7. Non conferire correttamente i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.	Annotazione sul registro di classe	Docente

Tipo di violazione	Sanzione disciplinare	Organo competente
8. Non provvedere alla sistemazione di banchi e sedie al termine dell'attività didattica.	Annotazione sul registro di classe	Docente
9. Compire azioni contrarie al mantenimento della pulizia e dell'ordine degli ambienti scolastici.	Annotazione sul registro di classe	Docente
10. Presentarsi a scuola in ritardo senza adeguata giustificazione.	Annotazione sul registro di classe	Docente
11. Rientrare a scuola dopo un'assenza senza giustificazione nei termini e nelle modalità previste.	Annotazione sul registro di classe	Docente
12. Entrare o uscire anticipatamente in modo strumentale o elusivo, al fine di sottrarsi a verifiche o interrogazioni programmate.	Annotazione sul registro di classe	Docente
13. Rientrare in ritardo in aula dopo l'intervallo o al cambio dell'ora.	Annotazione sul registro di classe	Docente
14. Tenere comportamenti, atteggiamenti o interventi inopportuni e reiterati che ostacolino il regolare svolgimento dell'attività didattica e il diritto all'apprendimento degli altri studenti.	Annotazione sul registro di classe	Docente
16. Presentarsi a scuola con un abbigliamento non conforme al contesto educativo e alle indicazioni del Regolamento di Istituto.	Annotazione sul registro di classe	Docente

Le violazioni indicate nella presente sezione, qualora **occasionali e di lieve entità**, sono di norma sanzionate mediante **annotazione sul registro**. In caso di **reiterazione**, di **inosservanza dei richiami precedentemente effettuati** o di **incidenza significativa sul regolare svolgimento dell'attività didattica**, le medesime condotte possono comportare l'applicazione delle **sanzioni disciplinari formali previste dalla Sezione 2**, secondo le modalità e le competenze stabilite dal presente Regolamento.

## SEZIONE 2

Tipo di violazione	Sanzione disciplinare	Organo competente
1. Danneggiare o deturpare, anche colposamente, arredi, attrezzature o ambienti scolastici, senza conseguenze gravi.	Nota disciplinare; eventuale richiesta di risarcimento o riparazione	Docente
2. Utilizzare indebitamente credenziali di accesso al registro elettronico o ad altri strumenti digitali dell'Istituto.	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia	Docente
3. Compire azioni che violino le norme di sicurezza dell'Istituto, senza produrre situazioni di pericolo grave.	Nota disciplinare	Docente
4. Allontanarsi dall'aula o dai locali scolastici senza autorizzazione, in assenza di situazioni di particolare gravità.	Nota disciplinare	Docente
5. Usare linguaggio offensivo, volgare o irrispettoso nei confronti di studenti o personale scolastico.	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia	Docente
6. Introdurre o utilizzare materiali non consentiti o potenzialmente pericolosi, senza conseguenze per l'incolumità.	Nota disciplinare	Docente
7. Contravvenire alle disposizioni del Regolamento di vigilanza emanato dal Dirigente Scolastico.	Nota disciplinare	Docente
8. Utilizzare o rifiutarsi di consegnare dispositivi digitali personali in violazione del divieto vigente durante l'orario scolastico.	Nota disciplinare; ritiro temporaneo del dispositivo secondo Regolamento	Docente
9. Contravvenire al divieto di fumo nei locali o nelle pertinenze scolastiche.	Nota disciplinare; sanzione amministrativa prevista dalla legge	Docente
10. Apporre scritte o segni su arredi e strutture scolastiche di lieve entità.	Nota disciplinare; obbligo di ripristino	Docente
11. Alterare o manomettere elaborati, verifiche o materiali didattici.	Nota disciplinare	Docente
12. Utilizzare in modo non corretto materiali, attrezzature o strumentazioni in dotazione all'Istituto.	Nota disciplinare	Docente

Le violazioni disciplinari di cui alla presente Sezione, pur non comportando l'allontanamento dello studente dalle lezioni, costituiscono **condotte di significativa rilevanza disciplinare**. La **reiterazione** delle stesse, l'**inosservanza dei provvedimenti disciplinari formali adottati** o il **progressivo aggravamento del comportamento**, valutati nel loro complesso, possono determinare l'attivazione del **Consiglio di Classe** e il conseguente passaggio alle sanzioni previste dall'**Ambito B** del presente Regolamento, ivi compreso l'eventuale allontanamento dalle lezioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa.

**B. VIOLAZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI**

Le violazioni di seguito indicate, per la loro **gravità, reiterazione o incidenza sul regolare svolgimento dell'attività didattica, sulla sicurezza o sulla dignità delle persone**, comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari con **allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore a quindici giorni**, deliberate dal **Consiglio di Classe**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Tipo di violazione	Sanzione disciplinare	Organo competente
1. Reiterazione significativa delle violazioni di cui alla <b>Sezione 1</b> e/o <b>Sezione 2</b> , tale da evidenziare l'inefficacia delle sanzioni precedentemente irrogate.	Allontanamento dalle lezioni fino a <b>3 giorni</b> , con assegnazione di attività educative o di riflessione.	Consiglio di Classe
2. Violazioni di cui alla <b>Sezione 2</b> che, per modalità o contesto, incidano in modo rilevante sul regolare svolgimento dell'attività didattica, sulla sicurezza o sulla dignità delle persone.	Allontanamento dalle lezioni da <b>3 a 10 giorni</b> , con obbligo di attività di cittadinanza attiva e solidale o di riparazione del danno.	Consiglio di Classe
3. Reiterazione di comportamenti già sanzionati con allontanamento fino a 3 giorni, in assenza di segnali di responsabilizzazione.	Allontanamento dalle lezioni da <b>3 a 10 giorni</b> , con attività educative strutturate.	Consiglio di Classe
4. Reiterazione di comportamenti già sanzionati con allontanamento da 3 a 10 giorni, ovvero comportamenti di particolare gravità che non consentano un immediato reinserimento nel gruppo classe.	Allontanamento dalle lezioni da <b>10 a 15 giorni</b> , con attività di cittadinanza attiva e solidale e percorso di rientro guidato.	Consiglio di Classe

Le sanzioni disciplinari di cui alla presente Sezione sono adottate dal **Consiglio di Classe** previa valutazione della **gravità del comportamento**, della **responsabilità disciplinare dello studente**, della **situazione personale** e dell'eventuale **reiterazione delle condotte**, nel rispetto dei principi di **proporzionalità, gradualità e finalità educativa**.

Qualora i comportamenti oggetto di sanzione risultino **particolarmente gravi, reiterati** ovvero tali da compromettere in modo significativo la sicurezza, la dignità delle persone o il regolare funzionamento della comunità scolastica, il Consiglio di Classe può proporre l'applicazione delle sanzioni previste dalla **Sezione C**, di competenza del **Consiglio di Istituto**, ivi compreso l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni.

**C. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO  
DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A  
15 GIORNI**

Le violazioni di seguito indicate costituiscono **infrazioni disciplinari di particolare gravità**, tali da incidere in modo rilevante sulla **dignità delle persone**, sulla **sicurezza**, sull'**incolumità fisica e morale** o sul **funzionamento della comunità scolastica**.

Per tali condotte possono essere applicate sanzioni disciplinari che comportano **l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni**, ovvero, nei casi più gravi, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

<b>Tipo di violazione</b>	<b>Sanzione disciplinare</b>	<b>Organo competente</b>
1. Reiterazione di comportamenti già sanzionati ai sensi della Sezione B, in assenza di segnali di responsabilizzazione e con persistente pregiudizio per la comunità scolastica.	Allontanamento dalle lezioni per periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
2. Commissione o reiterazione di comportamenti che integrano violazioni delle leggi dello Stato, tali da rendere incompatibile la permanenza dello studente nella comunità scolastica.	Allontanamento dalle lezioni per periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
3. Reiterazione di comportamenti gravemente offensivi, minacciosi o lesivi della dignità di studenti, docenti o personale scolastico.	Allontanamento dalle lezioni per periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
4. Reiterazione di condotte lesive della libertà di espressione, dei diritti fondamentali o della riservatezza della persona, anche mediante strumenti digitali.	Allontanamento dalle lezioni per periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
5. Reiterazione o particolare gravità di atti di bullismo o cyberbullismo accertati.	Allontanamento dalle lezioni per periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto

L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente sezione è subordinata a un **accertamento puntuale e circostanziato dei fatti**, all'**ascolto dello studente** e, se minorenne, dei genitori, nonché a una **motivazione espressa** in ordine alla gravità del comportamento e all'impossibilità di adottare misure disciplinari meno afflittive, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e finalità educativa.

Le disposizioni del presente Titolo disciplinano il sistema dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari dell'Istituto nel rispetto dei principi sanciti dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti** di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Il sistema disciplinare dell'Istituto è fondato sui principi di **finalità educativa, responsabilità personale, proporzionalità, gradualità e riparazione del danno**, ed è orientato alla **tutela della dignità della persona, al diritto allo studio e al corretto funzionamento della comunità scolastica**.

Le sanzioni disciplinari non hanno carattere meramente punitivo, ma sono finalizzate alla **responsabilizzazione dello studente**, al **ripristino delle relazioni corrette** all'interno della comunità scolastica e, ove possibile, al **reintegro consapevole** dello studente nel percorso educativo.

Ogni provvedimento disciplinare è adottato previa **valutazione puntuale dei fatti, ascolto**



**dello studente** e, se minorenne, dei genitori, ed è **adeguatamente motivato**, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla normativa vigente.

Resta ferma la possibilità di proporre **ricorso agli Organi di Garanzia competenti**, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

Il presente Titolo costituisce parte integrante del **Regolamento di Istituto** e trova applicazione nei confronti di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, nel rispetto dell'autonomia scolastica e della collaborazione educativa tra scuola e famiglia.

## Diffusione del Regolamento

I principi ispiratori del presente **Regolamento di Disciplina**, nonché i criteri adottati per l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, si applicano a **tutte le attività riconducibili alla vita scolastica**, svolte durante il tempo-scuola e nell'ambito delle iniziative promosse o autorizzate dall'Istituto, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di **PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)**, gli **stage**, le **visite guidate**, i **viaggi di istruzione**, le **uscite didattiche** e le **attività laboratoriali**, nel rispetto delle normative specifiche vigenti per ciascun contesto.

Il Regolamento di Istituto, comprensivo del presente Titolo e degli eventuali allegati, è **pubblicato integralmente sul sito web istituzionale**, reso disponibile tramite la **bachecca elettronica del registro elettronico e depositato agli atti della scuola**, al fine di garantirne la **piena conoscibilità, accessibilità e trasparenza** nei confronti di studenti, famiglie e personale scolastico.

La diffusione del Regolamento costituisce presupposto essenziale per la sua applicazione e per l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri della comunità scolastica.

Resta fermo che il **Dirigente Scolastico**, nell'esercizio delle proprie funzioni di direzione, coordinamento e responsabilità, è tenuto al rispetto degli **obblighi di segnalazione e, ove previsto dalla legge, di denuncia** alle autorità competenti, in conformità alla normativa vigente in materia di **sicurezza, tutela dell'ordine pubblico, protezione dei minori e responsabilità educativa**, fatti salvi i procedimenti disciplinari di competenza degli organi collegiali.

## Modifiche e Aggiornamenti

Il presente Regolamento può essere oggetto di **revisione e aggiornamento**, su **proposta motivata**, da parte:

- dei **docenti**, anche attraverso i Dipartimenti o altre articolazioni collegiali;
- del **Collegio dei Docenti**;
- del **Dirigente Scolastico**.

Ogni proposta di modifica o integrazione è sottoposta all'**esame e alla deliberazione del Consiglio di Istituto**, organo competente ai sensi della normativa vigente, che ne valuta la **coerenza normativa, la finalità educativa e l'opportunità organizzativa**, deliberandone l'eventuale approvazione.

Le modifiche approvate entrano in vigore secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto e sono **tempestivamente comunicate alla comunità scolastica**, mediante pubblicazione sui **canali ufficiali dell'Istituto**, al fine di garantirne la piena conoscibilità e trasparenza.



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

## ELENA CORNARO

Viale Martin Luther King, 5 - 30016 Jesolo (VE) - tel. 042192535/93116  
cod. scuola verh020008 - cod. fiscale 93023530277

